

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1) — Scelta del fondamento normativo — Atto che persegue una duplice finalità o avente una doppia componente che richiede un cumulo di fondamenti normativi (art. 175, n. 1, CE e art. 133 CE)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica francese, la Repubblica d'Austria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 294 del 2.12.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — (Portogallo) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, già Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(Causa C-42/07) (¹)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Art. 49 CE — Restrizioni alla libera prestazione di servizi — Esercizio del gioco d'azzardo su Internet)

(2009/C 267/15)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto

Parti

Ricorrente: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, già Baw International Ltd

Convenuta: Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Interpretazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE — Normativa nazionale che riserva a un determinato ente il diritto di sfruttamento, in regime di esclusiva, dei giochi d'azzardo e le lotterie e che considera come

illecito l'attività di organizzazione, promozione e raccolta, anche via Internet, di scommesse su eventi sportivi — Divieto, imposto ad un'impresa che esercita l'attività di sfruttamento commerciale di scommesse e lotterie on-line e ha sede in un altro Stato membro, di promuovere, organizzare e sfruttare commercialmente tali scommesse e lotterie via Internet e di mettere a disposizione dei vincitori il valore dei premi

Dispositivo

L'art. 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che vieti ad operatori, quali la Bwin International Ltd, stabiliti in altri Stati membri in cui forniscono legittimamente servizi analoghi, di offrire giochi d'azzardo tramite Internet sul territorio del detto Stato membro.

(¹) GU C 69 del 24.3.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-269/07) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Premio previdenziale integrativo — Assoggettamento integrale ad imposta]

(2009/C 267/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e M. Lumma, agenti, D. Wellisch, Rechtsanwalt)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 CE, 18 CE e 39 CE e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Normativa nazionale relativa ai premi integrativi che incentiva al risparmio a fini previdenziali subordinando la concessione del premio integrativo alla condizione di essere integralmente assoggettato ad imposta nello Stato membro, prevede il rimborso del premio integrativo quando tale assoggettamento termina e non consente di utilizzare il capitale costituito nell'ambito di tale regime per l'acquisto di un alloggio occupato dal proprietario, se non quando l'alloggio è situato nel territorio nazionale

Dispositivo

1) *La Repubblica federale di Germania, avendo istituito e mantenuto le disposizioni in materia di pensioni integrative di cui agli artt. 79-99 dell'Einkommensteuergesetz (legge federale relativa all'imposta sul reddito), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 39 CE e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, nonché dell'art. 18 CE, nella parte in cui tali disposizioni:*

— *negano ai lavoratori frontalieri e ai loro coniugi il beneficio del premio previdenziale integrativo qualora non siano integralmente assoggettati ad imposta in detto Stato membro;*

— *vietano ai lavoratori frontalieri di utilizzare il capitale sovvenzionato per l'acquisto o la costruzione di un alloggio di proprietà a fini abitativi qualora il detto alloggio non sia situato in Germania, e*

— *prevedono il rimborso di detto premio in caso di cessazione dell'assoggettamento integrale ad imposta nello stesso Stato membro.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-416/07) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Direttive 91/628/CEE e 93/119/CE — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto e durante la macellazione o l'abbattimento — Violazione strutturata e generalizzata delle norme comunitarie]

(2009/C 267/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e F. Erlbacher, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Charitaki, S. Papaioannou e E.-M. Mamouna, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 5, 8, 9 e 18, n. 2, della direttiva 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 91/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) — Violazione degli artt. 5, n. 4, 6, n. 1, 13, nn. 3 e 4, 15, n. 1, 25, 26 e 27, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005 L 3, pag. 1) — Violazione degli artt. 3, 5, n. 1, 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU L 340, pag. 21).

Dispositivo

1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:*

— *di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia,*

— *perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze,*

— *perché siano effettivamente eseguiti controlli dei mezzi di trasporto e degli animali,*

— *per garantire l'osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e*

— *perché i macelli siano ispezionati e controllati adeguatamente,*

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, e del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell'allegato della stessa direttiva, come modificata dal regolamento n. 806/2003, nonché degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Repubblica ellenica è condannata a sopportare i due terzi delle spese e la Commissione delle Comunità europee a sopportare un terzo delle spese.*

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.